

**COMUNE DI CAPO DI PONTE**

**Provincia di Brescia**

Repertorio n. XX/2020

**OGGETTO: Servizi Tecnici attinenti l'Architettura e l'Ingegneria inerenti la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione oltre alle relazioni specialistiche relativi alla realizzazione delle opere per la "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO IN COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS) LUNGO IL FIUME OGLIO". (Cod. CUP E53B18000040001 – CIG 8361825C45)**

==== REPUBBLICA ITALIANA ====

L'anno DUEMILAVENTI, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ (XX.XX.2020) nella  
Residenza Municipale del Comune di Capo di Ponte, avanti a me, Paolo Scelli, nato a San Pio delle Camere (AQ) il 26.01.1964, Segretario del Comune di Capo di Ponte, autorizzato per legge a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:

a) **Guerino Antonio Benaglio**, nato a Edolo (BS) il 17.01.1976 – c.f. BNGGNN76A17D391Y, Responsabile dell'Area Tecnica (giusto decreto sindacale n. n. 11 in data 09.03.2020), domiciliato per la sua carica e le funzioni qui espletate presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del COMUNE DI CAPO DI PONTE (C.F. 81001410174, P.I. 00723520987) che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche solo "Ente Appaltante", e di sottoscrivere il presente contratto in virtù di quanto disposto dalla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. \_\_\_\_/ST del \_\_\_\_\_;

b) Il signor \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritto

all'Ordine degli \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_

al n. \_\_\_\_\_, libero professionista, con studio in \_\_\_\_\_, Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante della

con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (codice fiscale  
\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_ il quale dichiara di agire in nome, per

conto e nell'interesse esclusivo della ditta appaltatrice, giusta certificazione della C.C.I.A.A. di  
\_\_\_\_\_, documento n. \_\_\_\_\_ estratto dal Registro Imprese

in data \_\_\_\_\_, agli atti.

I Componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo

#### **PREMESSO**

- Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14.02.2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO, DELLA SEDE COMUNALE, DELLE SCUOLE E DEL MUSEO NAZIONALE DELLA PREISTORIA ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO IDRAULICO DELL'ARGINE E LA RIMOZIONE DELL'INTERFERENZA "PONTE DELLA RELA" MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLO STESSO CON AUMENTO DEL FRANCO", redatto dall'incaricato ing. Anna Bressanelli, dal quale si evidenzia una spesa complessiva pari ad € 2.000.00,00 di cui € 1.161.137,85 per opere ed oneri della sicurezza ed € 838.862,15 per somme a disposizione;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 01.04.2020, è stata approvata la "Convenzione per la progettazione esecutiva dell'intervento di Messa in sicurezza idraulica dell'abitato in Comune di Capo di Ponte (BS) lungo il Fiume Oglio", fra il Presidente di Regione Lombardia in qualità di Commissario Governativo delegato per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Protezione Civile ed il Comune di Capo di Ponte, nella quale vengono definiti i rispettivi ruoli e

competenze, le tempistiche e le modalità di attuazione della progettazione dell'intervento e dei relativi pagamenti;

- che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. \_\_\_\_/ST del \_\_\_\_\_, è stata indetta la procedura per l'affidamento dell'appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazioni specialistiche dell'intervento di "*Messa in sicurezza idraulica dell'abitato in Comune di Capo di Ponte (BS) lungo il fiume Oglio*" CUP E53B18000040001- CIG 8361825C45, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/ 2016 tramite portale telematico ARCA-SINTEL di Regione Lombardia in ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. citato, con prezzo a base di gara pari a € 80.381,29 (euro ottantamilatrecentoottantuno/29);

- che in seguito a gara tenutasi mediante procedura aperta è risultato aggiudicatario dei servizi in oggetto il Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti costituito da Esse.i.a. Ingegneria con sede in Via Turazza n. 48/D a Padova, C.F. e P.IVA 04905680288 in qualità di Capogruppo Mandatario, Mass Ingegneria e Architettura srl con sede in Via Sorio n. 33/A a Padova, C.F. e P.IVA 03859330288 in qualità di Mandante e Dott.Geol. Pier Andrea Vorlicek con studio professionale in Via Salute n. 16/A a Este (PD), C.F. VRLPND65P29D442G e P.IVA 00136810280 in qualità di Mandante, con il ribasso del 40,700% ed un'offerta pari ad un importo complessivo di Euro 47.666,10 oltre cassa e IVA di Legge, come risulta dal Verbale di gara in data 05.08.2020 depositato agli atti dell'Ente;

- che è stato concluso con esito favorevole il controllo dei requisiti di cui agli articoli 80 e 84 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti della ditta aggiudicataria dei servizi;

- che con Determinazione del Responsabile dei Servizi n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sono stati approvati i Verbali di gara di cui sopra, il Report della procedura SINTEL ed aggiudicati i servizi in via definitiva al suddetto Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti, con conseguente

assunzione del relativo impegno di spesa;

– che l'avviso di espletamento della gara d'appalto è stato regolarmente pubblicato ai sensi della vigente normativa;

– che la documentazione richiesta con Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a seguito dell'aggiudicazione, in particolare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, risulta depositata presso l'Ufficio Tecnico, Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

VISTO l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) in data \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_ del Notaio \_\_\_\_\_ ;

VISTO l'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 il quale riporta: *"Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione"* e considerato che il termine dilatorio di cui al predetto comma è trascorso;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Capo 1. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1. (Oggetto dell'incarico)**

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui al codice CPV 71.25.00.00-5, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, ai sensi degli articoli 23, 46, comma 1, e 101, del Codice, come individuati all'articolo 2 del Contratto.

2. L'intervento per il quale sono affidati i servizi tecnici di cui al comma 1, è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 3.

3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non

abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti, e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto non derogate dall'Amministrazione committente, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti.

4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del Contratto, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) 8361825C45

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: E53B18000040001.

#### **Art. 2. (Individuazione delle prestazioni)**

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

progettazione definitiva

progettazione esecutiva, incluso coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008,

eventuali relazioni specialistiche che si rendano necessarie

#### **Art. 3. (Individuazione dell'intervento oggetto delle prestazioni del Contratto)**

1. L'intervento oggetto delle prestazioni contrattuali è così individuato negli atti dell'Amministrazione committente: *MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO IN COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS) LUNGO IL FIUME OGLIO.*

2. Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, al momento della stipula del Contratto, l'entità economica stimata dell'intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; nel seguito semplicemente «decreto Tariffa»), è il seguente:

ID opere	Grado complessità	Declaratoria sintetica	Importo lavori da bando
S.01	0,70	Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche	€ 1.160.000,00

#### **Art. 4. (Obblighi legali)**

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina. In particolare non trovano applicazione le maggiorazioni di cui all'articolo 7 (incarichi collegiali) e all'articolo 18 (incarichi parziali, sospesi o interrotti) della predetta legge.

3. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Ferme restando le attribuzione di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, del Tecnico affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,

personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica):  
\_\_\_\_\_, dello Studio/Società \_\_\_\_\_.

#### **Art. 5. (Stato degli atti disponibili)**

1. Alla data della stipulazione del Contratto gli atti nella disponibilità dell'Amministrazione committente e che sono posti a base delle prestazioni affidate, sono i seguenti:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- modellazione idraulica di dettaglio per la definizione delle aree allagabili e delle condizioni di rischio lungo il Fiume Oglio nel tratto da Berzo Demo a Capo di Ponte;

2. Il Tecnico affidatario, dichiara di aver preso visione dell'attività precedentemente svolta, oggetto della documentazione di cui al comma 1.

3. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo.

4. L'offerta del Tecnico affidatario come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta offerta.

5. La documentazione di cui al comma 1 può essere consultata liberamente dal Tecnico affidatario, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese.

**Art. 6. (Disposizioni generali sul servizio)**

1. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 5; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.

2. Il Tecnico affidatario deve inoltre:

a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della buona tecnica e dei principi di cui all'articolo 4, comma 3;

c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandole con adeguate motivazioni;

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti eventualmente incaricati dall'Amministrazione committente, per lo svolgimento di compiti, prestazioni o adempimento che interferiscono o possono influenzare le prestazioni del Contratto.

## Capo 2. PROGETTAZIONE

### Art. 7. (Disposizioni generali sulla progettazione)

Le specifiche tecniche relative alla progettazione del presente intervento, secondo le previsioni della Convenzione sottoscritta con Regione Lombardia, dovranno essere coerenti con le modalità ed i criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, e nel successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2016, previsti per INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.

Si dovrà, quindi, contenere le informazioni necessarie alla definizione degli elementi da valutare, come individuati nelle tabelle A e B del d.p.c.m. del 14 luglio 2016.

In sede di progettazione dovranno essere indagati gli elementi necessari a caratterizzare la natura e le finalità degli interventi seguendo le indicazioni dell'Allegato al d.p.c.m. 28 maggio 2015 (in particolare il Paragrafo 4.1.1) relative alla definizione:

- dell'area di intervento: gli elaborati tecnici devono permettere di individuare la sorgente del pericolo, gli elementi potenzialmente esposti, le alternative di intervento possibili per ridurre/mitigare il rischio sugli elementi esposti, l'ipotesi di intervento scelta. Devono inoltre evidenziare se la sorgente del pericolo è riferibile ad un'area già perimetrata negli strumenti di pianificazione territoriale (di bacino o locale) o sia stato adottato o sia in corso di adozione un aggiornamento agli strumenti sopraelencati;

- dell'adeguatezza dei contenuti. A tale scopo i progetti devono includere:

Tipologia e ubicazione del dissesto

Caratteristiche e ubicazione delle opere

Relazione funzionale tra le opere ed il dissesto

Relazione funzionale tra le opere ed il miglioramento dell'assetto idromorfologico del corso d'acqua e l'incremento della biodiversità

Presenza del piano di gestione dei sedimenti se del caso. Nel caso di interventi sul reticolo

secondario collinare e montano, il dimensionamento delle opere proposte dovrà tener conto, se necessario, oltre che delle portate liquide, del volume di sedimento potenzialmente mobilizzabile nel bacino.

Presenza del piano di delocalizzazione se del caso.

Individuazione delle cave di prestito se del caso.

Gli elaborati progettuali nei diversi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, dovranno obbligatoriamente contenere una valutazione dell'efficacia dell'intervento in termini di riduzione della pericolosità e, conseguentemente, del rischio sugli elementi direttamente esposti racchiudendo:

- una rappresentazione cartografica della pericolosità idraulica o idrogeologica nello scenario attuale (stato di fatto), che ha reso necessario l'intervento, evidenziando gli elementi esposti ricadenti nell'area coinvolta o coinvolgibile dal fenomeno di dissesto idraulico o idrogeologico.

Lo scenario attuale può corrispondere a quello già presente negli strumenti di pianificazione di bacino (PAI, PGRA) o locali (PTCP, PGT) vigenti o derivare da studi e analisi sviluppate a supporto della progettazione medesima. In entrambi i casi le modalità di rappresentazione grafica del fenomeno in termini di tipologia (frana, valanga, conoide, esondazione su corso d'acqua, esondazione torrentizia o su conoide nel reticolo secondario collinare e montano, esondazione su reticolo regolato, esondazione lacuale), grado di pericolosità, tempi di ritorno, categorie di elementi esposti devono seguire le metodologie già in uso negli strumenti di pianificazione di cui sopra;

- una rappresentazione cartografica della pericolosità idraulica o idrogeologica nello scenario conseguente alla realizzazione dell'intervento (stato di progetto) nel suo complesso o conseguente alla realizzazione di ogni successivo lotto funzionale qualora l'intervento sia da realizzare in più fasi;

- una esaustiva relazione descrittiva, che includa anche una quantificazione del beneficio derivante dall'intervento in termini di riduzione del rischio (riduzione superficie delle aree a pericolosità, diminuzione grado di pericolosità, riduzione numero elementi esposti, ecc.).

#### **Art. 8. (Progettazione definitiva)**

1. La progettazione definitiva, di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 24 a 32 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.

2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione committente e dal progetto di fattibilità.

3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 11, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali.

4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio.

#### **Art. 9. (Progettazione esecutiva)**

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente.

2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni

aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire la progettazione definitiva di cui all'articolo 8 e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:

a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l'eventuale omissione di elementi di quest'ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;

b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omissivo, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.

#### **Art. 10. (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)**

Costituiscono parte integrante della progettazione definitiva, in materia:

a) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

b) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera a).

2. Costituiscono parte integrante della progettazione esecutiva, in materia:

a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto.

c) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

3. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica): \_\_\_\_\_.

**Art. 11. (Disposizioni particolari sulla progettazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario regionale, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezzario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.

2. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP e impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.

3. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96

del Codice dei contratti;

b) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;

c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto definitivo e esecutivo da parte del RUP e/o degli eventuali incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;

d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;

e) l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti, nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto.

4. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui all'allegato 1 del Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016), come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 131 del 7 giugno 2016) e integrato dall'allegato 2 del decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), ampliati e implementati con l'offerta tecnica del Tecnico affidatario e con le eventuali prescrizioni migliorative prescritte dal RUP.

5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior rapporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

6. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione

che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso.

7. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni rese necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a speciali compensi, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato, comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 20, comunque in proporzione all'entità delle modifiche.

**Art. 12. (Proprietà legale degli atti progettuali)**

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.

2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.

3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle

varianti in corso d'opera, che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

**Art. 13. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)**

1. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 3 (tre) copie, debitamente sottoscritte, oltre alle copie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori. Ulteriori copie richieste dovranno essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

2. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

**Capo 3. DIREZIONE DEI LAVORI ED ESECUZIONE**

**Art. 14. (Presupposti e pregiudiziali alla fase di esecuzione)**

1. Il presente contratto si riferisce alla sola progettazione dell'intervento. Le funzioni tecniche afferenti la fase esecutiva dell'intervento, per la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la contabilizzazione ed il collaudo finale, saranno oggetto di specifico ed autonomo affidamento.

**Capo 4. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI**

**Art. 15. (Determinazione dei corrispettivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, tenuto conto dell'esito della procedura di affidamento di cui alla premessa, è stabilito un corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento alla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, in quanto compatibile, come segue:

Fasi	Fase di progettazione	Importi in euro
b.II)	progettazione definitiva	€ 31.029,09
b.III)	progettazione esecutiva, incluso coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81/2008	€ 16.637,01
T.1	Totale progettazione	€ 47.666,10
Totale in lettere: euro quarantasettemilaseicentosessantasei/10		

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico affidatario prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.

3. Le spese conglobate, comprese le modalità di erogazione, sono disciplinate dall'articolo 28.

4. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche verificabili:

- a) in sede di approvazione della progettazione affidata;
- b) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

5. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente

cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

7. I coefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, ancorché utilizzati per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il Tecnico affidatario ha offerto il ribasso con la conseguente quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, non limitano le prestazioni contrattuali a quelle elencate dalla predetta tavola. Pertanto le prestazioni contrattuali sono da considerare integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, anche nel caso nella determinazione del corrispettivo siano stati omessi o pretermessi alcuni parametri in corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni.

**Art. 16. (Adeguamento dei corrispettivi)**

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando l'importo in proporzione ai parametri e ai coefficienti previsti dal decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di lavori di cui all'articolo 3, comma 2. Le spese conglobate solo riconosciute nella medesima proporzione.

2. In caso di affidamento della redazione di varianti o di prestazioni ulteriori, purché ammesse dall'ordinamento, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte di cui al co. 1.

3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

- a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico affidatario;
- b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non

superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti del corrispettivo sono quelli a base dell'affidamento per quanto riguarda le prestazioni in fase di progettazione di cui al Capo 2.

**Art. 17. (Modalità di erogazione dei corrispettivi)**

1. Il corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 15, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 16 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 20, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi	Fasi di progettazione	decorrenza dei termini di pagamento
b.II)	Progettazione definitiva	100 per cento all'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta Comunale
b.III)	Progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	100 per cento all'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Capo di Ponte e della Regione Lombardia;

2. Fermo restando che in caso di fusione dei livelli progettuali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, i termini sono quelli riferiti al progetto esecutivo, le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. Se per cause non imputabili al Tecnico affidatario le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

- a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
- b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del

contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell'articolo 19, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 28, in occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposte le pertinenti spese conglobate, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 30, comma 1.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:

a) al permanere dell'efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all'articolo 26;

b) all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008;

c) all'accertamento di inadempimenti contributivi presso le Casse professionali pertinenti e, in caso il Tecnico affidatario abbia dipendenti, anche all'accertamento di inadempimenti contributivi e assicurativi mediante consultazione del DURC;

d) alla presentazione della seguente documentazione:

--- nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;

--- fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG di cui all'articolo 1, comma 4;

--- indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5, oppure altro conto dedicato in caso di variazione;

--- annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del

decreto legislativo n. 267 del 2000.

7. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.

8. Il Tecnico affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

**Art. 18. (Durata dell'incarico e termini)**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia stata comunicata l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui al Capo 2, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati come segue:

Fasi	Fasi di progettazione	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni
b.II)	progettazione definitiva	45 giorni
b.III.b)	progettazione esecutiva, incluso coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008	15 giorni

3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e accessorie connesse alla predetta progettazione.

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico affidatario che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.

5. I termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Tecnico affidatario all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento.

La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico affidatario o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico affidatario;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico affidatario, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione ai sensi dell'ordinamento;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle

prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza.

#### **Art. 19. (Altre condizioni disciplinanti i termini)**

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Tecnico affidatario.

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

#### **Capo 5. RAPPORTI SINALLAGMATICI**

##### **Art. 20. (Penali)**

1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 15, per ogni giorno oltre i termini

stabiliti all'articolo 17, come specificato nel seguito.

2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui al Capo 2, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine finale, la penale è ridotta della metà.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili, l'omessa riservatezza di cui all'articolo 21 e le omesse o tardive segnalazioni di cui all'articolo 22. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico affidatario.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico affidatario nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

#### **Art. 21. (Riservatezza e coordinamento)**

1. Il Tecnico affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire

sull'andamento delle procedure.

2. Il Tecnico affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti coinvolte nell'emissione degli atti di assenso.

4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico affidatario deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico affidatario acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione committente ai sensi del Regolamento 2016/679/UE; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo.

**Art. 22. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali)**

1. Il Tecnico affidatario deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente,

segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche.

2. Al Tecnico affidatario, quale affidatario di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano gli obblighi e i doveri comportamentali e di condotta:

a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con l'Amministrazione committente con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico;

b) astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);

c) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall'Amministrazione committente in attuazione rispettivamente dell'articolo 1, commi 5 e 6, e dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2010;

d) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

3. Il Tecnico affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio Territoriale del Governo e all'Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Tecnico affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

5. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario o con rappresentanza legale o titolare della Direzione tecnica.

**Art. 23. (Risoluzione, recesso, sospensione o altra interruzione del contratto)**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Tecnico affidatario contravviene alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Tecnico affidatario, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 22, commi 3 e 4, il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico affidatario in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 23;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del Tecnico affidatario, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) superamento del limite massimo delle penali di cui all'articolo 20 comma 4;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 27;

f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. In caso di Tecnico affidatario strutturato in forma associata o societaria, le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), è disposta quando la struttura del Tecnico affidatario non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.

5. Il contratto è risolto di diritto se nei confronti del Tecnico affidatario sopravvenga:

a) sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.

6. L'amministrazione committente può altresì recedere unilateralmente dal Contratto oppure interromperlo o sospenderlo definitivamente; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile.

7. In ogni caso l'Amministrazione committente dall'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi l'eventuale applicazione delle penali se maturate o l'addebito di eventuali danni risarcibili.

8. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono posti in atto con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione o di recesso

dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli.

**Art. 24. (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico affidatario e all'Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.

2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Brescia. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli

interessi nella misura e nei termini di cui all'articolo 17, commi 2 e 3

6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico affidatario non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

**Art. 25. (Conferimenti verbali)**

1. Il Tecnico affidatario è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Tecnico affidatario è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 15 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 4, gli incontri con il RUP e gli altri organo dell'Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all'avanzamento delle prestazioni.

4. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 3, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque Autorità pubblica, per l'illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 5 (cinque). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11, comma 3, limitato a un solo professionista.

5. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra il RUP e il Tecnico affidatario è redatto un sintetico verbale, sottoscritto dalle parti.

## **Capo 6. DISPOSIZIONI SPECIALI**

### **Art. 26. (Garanzie e assicurazioni)**

1. In applicazione estensiva degli articoli 93, comma 10, e 103, comma 11, del Codice dei contratti, è richiesta la produzione della garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico affidatario è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con \_\_\_\_\_ Assicurazioni spa, n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con validità fino al \_\_\_\_\_, con un massimale di euro \_\_\_\_\_,00;

3. il tecnico affidatario ha presentato una dichiarazione rilasciata dalla \_\_\_\_\_ spa in qualità di \_\_\_\_\_, con la quale si attesta che la polizza di cui al punto precedente n. \_\_\_\_\_ è una polizza "All Risks" pertanto assicura la copertura anche la Stazione Appaltante da rischi derivanti da errori progettuali.

**L'affidatario della progettazione potrà essere chiamato a risponder dei danni dovuti ad errore progettuale, fino all'emissione del Certificato di Collaudo dell'opera medesima; conseguentemente l'Assicurazione deve coprire eventuali danni da errore progettuale, fino al completamento dell'opera.**

### **Art. 27. (Adempimenti legali)**

1. Il Tecnico affidatario conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla

sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
- b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 23, commi 3, 4 e 5.

2. Ai fini degli articoli 67, 84, comma 4, e 83 e 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, non è acquisita la comunicazione antimafia trattandosi di contratto di importo inferiore a 150.000 euro.

4. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (validità fino al \_\_\_\_\_)

attestante la regolarità contributiva del Tecnico affidatario nei confronti degli enti diversi da quelli di cui al comma 3.

Articolo 31. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Tecnico affidatario)

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto per tutte le prestazioni per le quali è necessaria l'abilitazione professionale prevista dalla documentazione di gara, con l'eccezione di quanto segue:

- a) è possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano l'abilitazione professionale, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli elaborati, nei limiti del 30 per cento del totale delle prestazioni affidate e in ogni caso nei limiti di quanto dichiarato dal Tecnico affidatario in fase di partecipazione alla procedura di affidamento;

b) non è considerato subappalto l'affidamento di prestazioni di cui al comma 1 a semplici lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti.

3. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione alle condizioni e termini di cui all'articolo 105, commi 4, lettera c), 8, 12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in quanto compatibili. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera b), sono comunicati tempestivamente all'Amministrazione committente.

4. Tutte le prestazioni sono svolte sotto la responsabilità del coordinatore di cui all'articolo 4, comma 5, del direttore tecnico, del Tecnico affidatario, dell'operatore economico mandatario. L'erogazione dei corrispettivi può avvenire pro-quota direttamente a favore degli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo a condizione che:

- a) l'erogazione sia autorizzata in forma scritta dall'operatore economico mandatario;
- b) la possibilità sia prevista e disciplinata nell'atto di mandato di cui all'articolo 48, comma 13, del Codice dei contratti, con l'indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore alle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del raggruppamento.

5. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico affidatario e gli eventuali terzi subaffidatari di cui al comma 2 o tra i soggetti componenti il Tecnico affidatario di cui al comma 4.

## **Capo 7. DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 32. (Spese conglobate)**

1. Le spese conglobate non costituiscono corrispettivo, bensì un importo forfetario onnicomprensivo a titolo di rimborso delle spese di qualunque genere e importo (comprese ma non solo spese generali, spese d'ufficio, cancelleria, riproduzioni, viaggi e trasferte ecc.) senza obbligo di rendicontazione, e di oneri accessori (compensi ma non soli oneri per collaborazioni, aggiornamento professionale, disponibilità di hardware e software specifico ecc.) indipendentemente dall'onere effettivamente sostenuto, fatta salva l'applicazione dell'articolo

1467 del codice civile.

2. In forza delle condizioni di cui al comma 1, la loro determinazione non è vincolata alle aliquote previste dall'articolo 5 del decreto tariffe, non essendo coperta dalla riserva di legge di cui all'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 143 del 1949, le spese conglobate, si intendono comprese e ripartite convenzionalmente tra le singole fasi di progettazione, proporzionalmente secondo l'incidenza dell'importo delle singole fasi.

4. Il RUP può disporre, su richiesta del Tecnico affidatario, l'erogazione delle spese conglobate anche in anticipo rispetto all'erogazione dei corrispettivi di cui all'articolo 18 alle seguenti condizioni:

- a) l'erogazione è limitata alla fase prestazionale di riferimento;
- b) non può essere, se più di una, di importo superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo delle spese conglobate pertinenti la fase prestazionale avviata;
- c) la fase prestazionale a cui si riferisce la quota delle spese da erogare deve essere effettivamente e utilmente avviata.

### **Art. 33. (Sostituzioni soggettive)**

1. Non sono ammesse modifiche ad una o più d'una delle persone fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti già appartenenti con immedesimazione organica nel Tecnico affidatario.

2. In caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o possono causare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 23, commi 3 e 4, o dell'articolo 24, ovvero nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), oppure all'articolo 110 del Codice dei contratti, la sostituzione di una delle persone fisiche titolari delle professionalità che hanno consentito l'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previa

consenso dell'Amministrazione committente. In assenza di diniego motivato alla sostituzione, il Contratto è risolto.

3. In ogni caso del verificarsi di eventi di cui ai commi 1 e 2 è data tempestiva comunicazione al RUP da parte del Tecnico affidatario.

**Art. 34. (Tracciabilità dei pagamenti)**

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico affidatario, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 15, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 17.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

a) per pagamenti a favore del Tecnico affidatario, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 35. (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Il Tecnico affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la propria sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_.

2. Il Tecnico affidatario individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il seguente rappresentante legale: \_\_\_\_\_.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il RUP di cui all'articolo

31 del Codice dei contratti.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al domicilio di cui al comma 1 oppure al soggetto di cui al comma 2, anche in forma di posta elettronica, si intende effettuato al Tecnico affidatario. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico affidatario intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al RUP di cui al comma 3.

#### **Art. 36. (Disposizioni transitorie)**

1. Il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico affidatario nella sua interezza.

2. Il Contratto è vincolante per l'Amministrazione committente, esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali è stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico affidatario, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di progettazione preliminare;

b) per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), comma 2, solo dopo che l'Amministrazione committente ha comunicato per iscritto l'ordine di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredato dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali

integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 15, comma 5, sono a carico del Tecnico affidatario.

**Art. 37. (Trattamento dei dati personali)**

l'Ente Appaltante, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 informa l'appaltatore tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.

Io sottoscritto Segretario rogante attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 – comma 1 – lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

E richiesto, io Segretario rogante, ricevo quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, su facciate complete n. \_\_\_\_\_ e righe \_\_\_\_\_ sottoscrizione esclusa, che viene da me letto alle parti componenti che, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono con firma digitale.

PER IL COMUNE DI CAPO DI PONTE

(Geom. Guerino Benaglio)

L'APPALTATORE

( \_\_\_\_\_ )

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

(Dr. Paolo Scelli)